m_lps.40.Repertorio_Decreti_Div_III_Crisi.R.0000005.05-03-2020

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Repertorio_Decreti_Div_III_Crisi ,
05/03/2020
Registrazione 40 / 0000005

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per occupazione e formazione;

VISTA la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante *"Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro"*;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante *"Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183"*;

VISTO il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, recante *"Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"*;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 3) del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, che ha aggiunto all'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 il comma 11-*bis*, il quale prevede che *"in deroga all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione, può essere concesso un ulteriore intervento di*

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134";

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, che, modificando l'articolo 44, comma 11-*bis,* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ha riconosciuto, anche per il 2017, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di dodici mesi, destinato alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per il quale si provvede mediante 117 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che all'articolo 53-*ter* ha previsto la concessione di un trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, alle condizioni ivi indicate;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, che all'articolo 1, comma 139 prevede che *"le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile*

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

2017, possono essere destinate, nell'anno 2019, dalle predette regioni, alle medesime finalità del richiamato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96" e che *"Ai medesimi fini, la regione Sardegna può destinare ulteriori risorse, fino al limite di 9 milioni di euro nell'anno 2019, per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo territorio e la regione Lazio può destinare ulteriori risorse, fino al limite di 6 milioni di euro nell'anno 2019, per un massimo di dodici mesi, per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo territorio"*;

VISTO il decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2018, n. 83, che all'articolo 1, comma 1, ha previsto ulteriori risorse finanziarie, fino al limite di 9 milioni di euro nell'anno 2018, per le specifiche situazioni occupazionali della regione Sardegna;

VISTO l'articolo 25-*bis* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"*;

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 254, comma 282 e comma 1136, lettera *c)*, della citata legge n. 145 del 2018;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"*;

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 491, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, che ha previsto che *"al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni, nonché le restanti risorse finanziarie previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 maggio 2018, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2018, n. 83, per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nella regione Sardegna, dall'articolo 1, comma 254, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nella regione Lazio, dagli articoli 9 e 10 del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nelle regioni Sicilia e Sardegna e per l'area di crisi industriale complessa di Isernia, nonché ulteriori 45 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le regioni, sulla base delle risorse utilizzate nel 2019 e tenuto conto delle risorse residue dei precedenti finanziamenti nella disponibilità di ogni singola regione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere destinate, nell'anno 2020, dalle predette regioni, alle medesime finalità del richiamato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96."*

VISTI i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 1 del 12 dicembre 2016, n. 12 del 5 aprile 2017 e n. 16 del 29 aprile 2019;

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

CONSIDERATE le aree di crisi industriale complessa riconosciute alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, comunicate dal Ministero dello sviluppo economico di seguito riportate:

	Regione	***Area di crisi complessa***	***Data e atto di riconoscimento***
1	Lazio	Rieti	DM 13/04/2011
2	Puglia	Taranto	DL 129/2012
3	Toscana	Piombino	DL 43/2013
4	Friuli-Venezia Giulia	Trieste	DL 43/2013
5	Sicilia	Termini Imerese	AdP 22/07/2015
6	Sicilia	Gela	DM 20/05/2015
7	Molise	Isernia, Boiano, Campochiaro, Venafro	DM 07/08/2015
8	Toscana	Livorno	DM 07/08/2015
9	Marche-Abruzzo	Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno	DM 10/02/2016
10	Lazio	Frosinone	DM 12/09/2016
11	Sardegna	Portovesme	DM 13/09/2016
12	Liguria	Savona	DM 21/09/2016
13	Sardegna	Porto Torres	DM 7/10/2016
14	Umbria	Terni-Narni	DM 7/10/2016

CONSIDERATO che le assegnazioni delle risorse per l'anno 2020 sono calcolate sulla base delle risorse utilizzate nel 2019 e tenuto conto delle risorse residue dei precedenti finanziamenti nella disponibilità di ogni singola regione;

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

CONSIDERATO che solo le regioni Lazio, Toscana, Sicilia, Abruzzo e Sardegna hanno risorse residue insufficienti a coprire il fabbisogno stimato per il 2020 sulla base delle somme utilizzate nel 2019;

RITENUTO di ripartire esclusivamente tra le regioni Lazio, Toscana, Sicilia, Abruzzo e Sardegna, in considerazione dell'utilizzo delle risorse nell'anno 2019 e dei residui, la somma di euro 45.000.000,00 (quarantacinquemilioni/00) per le finalità di cui all'articolo 44, comma 11-*bis,* del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, nonché per quelle di cui all'articolo 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96

DECRETA

Articolo 1

1. Sono assegnate, per le competenze relative all'anno 2020, le seguenti risorse finanziarie alle regioni Lazio, Toscana, Sicilia, Abruzzo, Sardegna al fine della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 44, comma 11-*bis,* del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, nonché per la concessione del trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96:

- Regione Lazio – Euro 15.682.444,45;
- Regione Toscana – Euro 9.514.144,97;
- Regione Sicilia – Euro 4.356.457,28;
- Regione Abruzzo – Euro 1.975.382,98;
- Regione Sardegna – Euro 13.471.570,30;

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Articolo 2

1. L'onere complessivo, pari ad euro 45.000.000,00 (quarantacinquemilioni/00), è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 3

1. Le Regioni sono tenute a rispettare il limite delle risorse finanziarie ad esse attribuite.
2. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, come individuato dall'articolo 2 e trasmette relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it .

Roma, 28 FEB 2020

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Nunzia Catalfo

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Roberto Gualtieri